REGOLAMENTO (CE) N. 2998/95 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1995

che modifica, per quanto riguarda l'importo degli aiuti, i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92, (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93, recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti nel settore delle carni bovine per le isole Canarie, le Azzorre, Madera e i dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 [5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7 e l'articolo 9,

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 [6] e (CEE) n. 2254/92 [7], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 798/95 [8], (CEE) n. 1913/92 [9] e (CEE) n. 2255/92 [10], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/95 [11], (CEE) n. 2312/92 [12] e (CEE) n. 1148/93 [13], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/95 [14];

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine e, in particolare, ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare, come indicato in allegato, gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie, delle Azzorre e dei dipartimenti francesi d'oltremare, per i prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che, in base alle giustificazioni fornite dalle autorità competenti, è opportuno adattare i bilanci di approvvigionamento di alcuni dipartimenti d'oltremare per i riproduttori di razza pura e per i bovini maschi destinati all'ingrasso;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1912/92 sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3. L'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

4. L'importo che figura nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato IV del presente regolamento.

5. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

6. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

7. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[5] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
[6] GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.
[7] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.
[8] GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 21.
[9] GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.
[10] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.
[11] GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 28.
[12] GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.
[13] GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.
[14] GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« *ALLEGATO II*

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 110 (1)	65,5
0201 10 00 120	49,5
0201 10 00 130 (1)	88,5
0201 10 00 140	67,5
0201 20 20 110 (1)	88,5
0201 20 20 120	67,5
0201 20 30 110 (1)	65,5
0201 20 30 120	49,5
0201 20 50 110 (1)	111,5
0201 20 50 120	85,0
0201 20 50 130 (1)	65,5
0201 20 50 140	49,5
0201 20 90 700	49,5
0201 30 00 100 (2)	159,5
0201 30 00 150 (6)	95,5
0201 30 00 190 (6)	64,0
0202 10 00 100	49,5
0202 10 00 900	67,5
0202 20 10 000	67,5
0202 20 30 000	49,5
0202 20 50 100	85,0
0202 20 50 900	49,5
0202 20 90 100	49,5
0202 30 90 400 (6)	95,5
0202 30 90 500 (6)	64,0
1602 50 10 190	45,0
1602 50 31 195	33,5
1602 50 31 395	33,5
1602 50 39 195	33,5
1602 50 39 395	33,5
1602 50 39 495	33,5
1602 50 39 505	33,5
1602 50 39 595	33,5
1602 50 39 615	33,5
1602 50 39 625	15,0
1602 50 39 705	17,5
1602 50 80 195	33,5
1602 50 80 395	33,5
1602 50 80 495	33,5
1602 50 80 505	33,5
1602 50 80 515	15,0
1602 50 80 595	33,5
1602 50 80 615	33,5
1602 50 80 625	15,0
1602 50 80 705	17,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1).

ALLEGATO II bis

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1602 50 10 120	95,5 (9)
1602 50 10 140	84,5 (9)
1602 50 10 160	68,0 (9)
1602 50 10 170	45,0 (9)
1602 50 31 125	107,5 (5)
1602 50 31 135	68,0 (9)
1602 50 31 325	96,5 (5)
1602 50 31 335	61,0 (9)
1602 50 39 125	107,5 (5)
1602 50 39 135	68,0 (9)
1602 50 39 325	96,5 (5)
1602 50 39 335	61,0 (9)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1).»

ALLEGATO II

« *ALLEGATO II*

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 110 (1)	65,5
0201 10 00 120	49,5
0201 10 00 130 (1)	88,5
0201 10 00 140	67,5
0201 20 20 110 (1)	88,5
0201 20 20 120	67,5
0201 20 30 110 (1)	65,5
0201 20 30 120	49,5
0201 20 50 110 (1)	111,5
0201 20 50 120	85,0
0201 20 50 130 (1)	65,5
0201 20 50 140	49,5
0201 20 90 700	49,5
0201 30 00 100 (2)	159,5
0201 30 00 150 (6)	95,5
0201 30 00 190 (6)	64,0
0202 10 00 100	49,5
0202 10 00 900	67,5
0202 20 10 000	67,5
0202 20 30 000	49,5
0202 20 50 100	85,0
0202 20 50 900	49,5
0202 20 90 100	49,5
0202 30 90 400 (6)	95,5
0202 30 90 500 (6)	64,0

NB : I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1). »

ALLEGATO III

« ALLEGATO II

Importi dell'aiuto erogabile per i bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato della Comunità

(ECU/capo)

Codice NC	Aiuto
ex 0102 90 05	46,5
ex 0102 90 29	93,0
ex 0102 90 49	124,0
0102 90 79	186,0 »

ALLEGATO IV

« ALLEGATO III

Importo degli aiuti che possono essere concessi nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	750

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO V

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	1 150	600

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	200	650

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO VI

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	300	1 000

SECONDA PARTE

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	350	1 000

TERZA PARTE

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	40	1 000

QUARTA PARTE

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	50	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO VII

« *ALLEGATO*

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	16	1 000

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	15	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 20. 8. 1990, p. 55). »

ALLEGATO VIII

« ALLEGATO I

PARTE 1

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	600

PARTE 2

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	200 »